

DELIBERA N. 69/05/CSP

**Esposto presentato dai Radicali Italiani, dall'Associazione Luca Coscioni e dall'Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella nei confronti della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a. per la presunta violazione dell'articolo 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28
(emittente televisiva in ambito nazionale "Italia 1"
12 aprile 2005 – 26 maggio 2005)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 1 giugno 2005;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante *"Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., nonchè delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n. 104, e in particolare gli articoli 3 e 6;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 5;

VISTA la propria delibera n. 36/05/CSP del 16 maggio 2005, recante *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum popolari per l'abrogazione parziale della legge 19 febbraio 2004, n. 40 recante "norme in materia di procreazione medicalmente assistita" indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2005"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005;

VISTO l'esposto pervenuto, in forma procedibile, a questa Autorità in data 28 maggio 2005 (prot. n. 248/REF/05/NA) a firma di Daniele Capezzone, Rita Bernardini e Marco Beltrandi, rispettivamente segretario, tesoriere e membro di direzione dei Radicali Italiani, di Marco Cappato e Maurizio Turco, rispettivamente segretario e tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, entrambi soggetti politici promotori dei referendum nazionali per l'abrogazione parziale della legge n. 40/2004, nonché di

Marco Pannella, rappresentante dell'Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella, nel quale si asserisce la presunta violazione da parte della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., emittente televisiva in ambito nazionale “*Italia 1*”, dell’articolo 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, per l’assenza dell’informazione e l’inadeguato approfondimento politico informativo relativamente ai referendum del 12 e 13 giugno 2005 in materia di procreazione medicalmente assistita nel periodo compreso tra il 12 aprile 2005 - data di pubblicazione dei decreti di indizione dei referendum - e il 26 maggio 2005, nonostante i numerosi avvenimenti che hanno caratterizzato lo svolgersi della campagna referendaria, e in particolare nel telegiornale “Studio Aperto” del 20 maggio 2005, ore 12.55, in cui è andato in onda un servizio sul tema della clonazione terapeutica, senza alcun riferimento all’imminenza del voto referendario, il tutto con lesione dei principi di parità di accesso, obiettività, completezza, imparzialità dell’informazione, reiterata nel tempo, essendo l’emittente televisiva in questione già stata precedentemente oggetto di accertamento per violazione delle disposizioni in tema di informazione relativamente alla raccolta di firme per l’indizione dei medesimi referendum;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società R.T.I. S.p.A. in relazione all’esposto in oggetto su richiesta del Dipartimento garanzie e contenzioso – Ufficio Garanzie dell’Autorità (nota in data 28 maggio 2005, prot. n. 249/REF/05/NA), pervenute in data 31 maggio 2005 (prot. n. 266/REF/05/NA), nelle quali la concessionaria nazionale privata nel merito rileva che:

- 1) le disposizioni sulla parità di accesso, proprie della comunicazione politica radiotelevisiva, e di tutte le trasmissioni in cui assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche non si applicano, ai sensi della legge n. 28/00, alla diffusione di notizie nei programmi di informazione, in quanto solo nel caso delle trasmissioni di comunicazione politica si richiedono “*modalità che assicurino il pluralismo sostanziale mediante la garanzia delle parità di chances offerta ai soggetti intervenienti*”; peraltro tale impostazione risulta confermata dalla Corte costituzionale, che con sentenza n. 155 del 2002 ha affermato che l’informazione è libera e non assoggettabile a vincoli derivanti da motivi connessi alla comunicazione politica;
- 2) a differenza della concessionaria del servizio pubblico, i criteri specifici di cui all’articolo 5, comma 1, della legge n. 28/00 non si traducono nella prescrizione che l’informazione sia assicurata nei notiziari e nei programmi di approfondimento, ma sono dettate le indicazioni di correttezza, di obiettività e di equilibrio nei programmi in cui siano trattate questioni relative ai tema oggetto del referendum sul presupposto della discrezionalità nella predisposizione di programmi riguardanti le anzidette questioni;
- 3) come si evince *per tabulas*, dal 2 aprile al 28 maggio 2005 sono indicati i principali avvenimenti che hanno occupato spazio nei notiziari delle tre emittenti del gruppo, nonché le trasmissioni di comunicazione politica, le quali, consistendo

- nell'espressione di orientamenti, di opinioni e di valutazioni, non possono non comprendere un'esaurente informazione sull'intera tematica referendaria;
- 4) pertanto, è ingiustificato sostenere che l'informazione referendaria sulle emittenti esercite dalla concessionaria sia stata del tutto assente o inadeguata: basti pensare all'ampia informazione sui quesiti referendari negli "Speciali referendum" del programma "Super Partes" - ai quali, tra l'altro, il segretario dei Radicali Italiani, Capezzone, ha rifiutato di prendervi parte;
 - 5) infine, si evidenzia, in particolare, che nel telegiornale del 20 maggio 2005 il riferimento all'appuntamento elettorale referendario non era dovuto, in quanto non attinente alla tematica degli embrioni clonati creati a scopo terapeutico e che gli spazi informativi all'interno della trasmissione "Le Iene" del 14 e 19 maggio 2005 sono stati dedicati ad interviste ed inchieste sui temi referendari e sulla fecondazione eterologa;

CONSIDERATA la natura di soggetti politici dei Radicali Italiani e all'Associazione Luca Coscioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), della citata delibera n. 36/05/CSP del 16 maggio 2005, in quanto soggetti promotori dei referendum e dell'Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella ai sensi del citato articolo 2, stesso comma 1, lettera *b*), in quanto forza politica presente nel Parlamento Europeo con due rappresentanti;

CONSIDERATO che l'esposto risulta procedibile in quanto i ricorrenti hanno provveduto a inviare l'esposto stesso a tutti i soggetti di cui all'articolo 10 della legge n. 28/2000 e che risulta rispettato il termine perentorio fissato dal medesimo articolo 10 ai fini della denuncia, da parte dei soggetti politici interessati, delle pretese violazioni della legge stessa;

CONSIDERATO relativamente alle eccezioni di merito che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge n. 28/2000, come attuato con criteri specifici dalla disposizione recata dall'articolo 8 della delibera n. 36/05/CSP del 16 maggio 2005, e in combinato disposto con i principi recati dagli articoli 3 e 6, comma 1, della legge n. 112/04, l'attività di informazione radiotelevisiva da qualunque concessionaria esercita in quanto costituente servizio di interesse generale deve garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità, evitando che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli e i contrari ai quesiti referendari nonché imponendo un dovere di contegno imparziale ai conduttori delle trasmissioni;

RILEVATO, quanto agli spazi riservati all'interno della trasmissione "Le Iene", che la stessa non risulta riconducibile alla responsabilità di alcuna testata giornalistica, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della delibera n. 36/05/CSP, e pertanto non integra fattispecie di informazione in senso stretto a norma della disciplina vigente;

CONSIDERATO che, per giurisprudenza consolidata dell'Autorità, la struttura dei programmi di informazione politica, a differenza della comunicazione politica, è imperniata sull'attività e sulla cronaca politica e si articola con l'intervento prevalente e imprescindibile degli operatori della comunicazione, nel senso che le opinioni politiche sono riportate nell'esercizio del diritto di cronaca, rilevando, altresì, la riconducibilità dei programmi medesimi alla responsabilità di una specifica testata giornalistica;

RITENUTO, che, ai sensi delle disposizioni vigenti, la garanzia della libertà e del pluralismo dell'informazione fa salva l'autonomia ideativa, produttiva ed informativa delle emittenti televisive, purché questa non dia luogo a disparità di trattamento o a violazioni dei principi della completezza e della correttezza dell'informazione;

RILEVATO che dai dati di monitoraggio disponibili relativamente all'informazione nell'arco temporale compreso tra il 12 aprile e il 26 maggio 2005 (note del Dipartimento vigilanza e controllo in data 30 maggio 2005, prot. n. 794/DVeC/05 e 31 maggio 2005, prot. n. 802/DVeC/05), risulta che l'emittente televisiva in questione non ha debitamente assicurato un'adeguata presenza negli spazi informativi e di approfondimento ai referendum in materia di procreazione medicalmente assistita in corso di svolgimento, tale da garantire l'effettivo rispetto dei principi recati dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000 ed, in particolare, della completezza dell'informazione, limitandosi a dedicare, in video, al tema del referendum 54 secondi nel telegiornale "Studio Aperto" dell'11 maggio 2005, ore 12.55 e spazi di approfondimento nella trasmissione delle repliche "Secondo voi" - programma riconducibile alla responsabilità della testata giornalistica VideoNews - nelle edizioni del 14 aprile, 10 e 17 maggio 2005, ore 12.17 e ore 2.11, per un tempo complessivo attribuito di 41'30';

RILEVATA, per l'effetto, la violazione dell'articolo 5 della legge n. 28 del 2000 e dell'articolo 8 della citata delibera n. 36/05/CSP del 16 maggio 2005;

RITENUTA la sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura ripristinatoria della rilevata incompletezza dell'informazione sui temi referendari;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione dei Commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

1. la società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., esercente l'emittente televisiva in ambito nazionale "*Italia 1*", con sede in Roma, Largo del Nazareno n. 8, è tenuta,

entro il termine di tre giorni dalla notifica della presente delibera, ad assicurare nella programmazione nel corso della campagna elettorale referendaria delle trasmissioni di informazione televisiva e di approfondimento, con particolare riguardo a quelle di maggiore ascolto, la destinazione di spazi adeguati alle tematiche connesse ai referendum in materia di procreazione medicalmente assistita, eventualmente con la presenza qualificata dei soggetti rappresentativi delle posizioni favorevole e contraria, onde garantire una corretta, obiettiva e completa copertura informativa alla consultazione referendaria;

2. dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione, all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Dipartimento garanzie e contenzioso – Ufficio Garanzie – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli" la comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507828".

Roma, 1 giugno 2005

IL PRESIDENTE
Corrado Calabò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola